# SENATO DELLA REPUBBLICA

# III LEGISLATURA

(N. 412)

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BATTAGLIA

#### COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1959

Modifica dell'articolo 90 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relativo all'ordinamento giudiziario

Onorevoli Senatori. — L'articolo 90 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relativo all'ordinamento giudiziario prescrive che, mentre spettano 60 giorni di ferie ai magistrati dei Tribunali e delle Corti di appello, compresi in essi 15 giorni per il disbrigo degli affari ed atti in corso, spettano, invece, 30 giorni di congedo ordinario annuale ai pretori.

La diversità di trattamento oggi è più che mai illogica.

Illogica lo era già perchè, proprio nei confronti dei pretori che rappresentano la classe più disagiata della Magistratura in quanto spesso dislocati in paesi impossibili o quasi, si sarebbe dovuto in ogni tempo usare un migliore trattamento.

Ancora più illogica è oggi per la unificazione delle carriere che non importa più differenziazioni di sorta tra il magistrato di Pretura e il magistrato di Tribunale: unificazione che, come è noto, non consente al vincitore del concorso alcun diritto di scelta. Questi infatti, può essere destinato all'uno o all'altro posto a discrezione del Ministero.

Ne viene di conseguenza che, per quel senso di giustizia distributiva che non può e non deve mancare nel legislatore, la norma di cui sopra va modificata eliminando l'attuale disparità di trattamento tra i magistrati addetti alle Preture e i magistrati dei Tribunali e delle Corti.

Da qui la ragion d'essere del presente disegno di legge.

### LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

# DISEGNO DI LEGGE

# Articolo unico.

I magistrati delle Preture, dei Tribunali e delle Corti di appello hanno diritto ad un periodo annuale di ferie di giorni 60. Nei primi 15 giorni definiscono gli affari e gli atti in corso.

Il periodo è fissato per i magistrati della Corte suprema di cassazione e dei singoli distretti delle Corti di appello al principio dell'anno giudiziario con decreto ministeriale.

La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.